

**Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.**

### **Art. 73**

*(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)*

**1.** La concessione di contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

(1)(2)

**1 bis.** Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi previsti dall'articolo 55 della legge regionale 12/2002.

(3)

**2.** Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

**3.** I regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati dovranno essere formalmente integrati, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.

**4.** Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2, affluiscono nell'unità previsionale di base 3.6.977 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al

capitolo 382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

**1** Comma 1 interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 4/2005

**2** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 37, comma 2, L. R. 4/2005

**3** Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 3, L. R. 4/2005